

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2213 del 24/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Mirandola (MO), stabilimento ubicato in Via Motta n. 32, richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA S.T.E.P. AGRI S.S. per l'attività di vendita diretta di prodotti alimentari agricoli, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI. Rif. SUAP n.1108/2026/SUAP. Prat. Sinadoc n.6912/26.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2341 del 24/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	Marzia Conventi

Questo giorno ventiquattro APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Mirandola (MO), stabilimento ubicato in Via Motta n. 32, richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA S.T.E.P. AGRI S.S. per l'attività di vendita diretta di prodotti alimentari agricoli, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI.

Rif. SUAP n.1108/2026/SUAP

Prat. Sinadoc n.6912/26

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Mirandola in data 16/01/2026 (protocollo SUAP n.1998) e acquisita da ARPAE con prot. n.27733 del 12/02/2026 dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA S.T.E.P. AGRI S.S. (P.IVA. 03824700367), con sede legale in Mirandola (MO), Via per Concordia n.30, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di vendita diretta di prodotti alimentari agricoli svolta presso lo stabilimento ubicato in via Motta n. 32 Comune di Mirandola sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;

AUA - pagina 1 di 4

- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- L.R. 4/2007, che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 27733 del 12/02/2026, il SUAP ha indetto la conferenza dei servizi decisoria all'interno della quale acquisire il provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;
- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 31608 del 18/02/2026, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 33197 del 20/02/2026, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota acquisita al protocollo da Arpae n. 65548 del 10/04/2026 il SUAP ha convocato la conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter per l'esame dell'istanza in oggetto.

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole espresso dal Consorzio della Bonifica Burana con Reg. nr.0005960/2026 del 14/04/2026 ed acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.68809 e 68822 del 15/04/2026.
- parere favorevole in merito agli scarichi, espresso dal Comune di Mirandola con Prot. di invio PEC/6.9 del 2026 ed acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.68809 e 68822 del 15/04/2026;
- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 72832 del 21/04/2026;

DATO ATTO inoltre che il presente atto è predisposto in considerazione dei pareri e dei contributi istruttori espressi elencati sopra e resta condizionato alla conclusione positiva del procedimento del SUAP del Comune di Mirandola;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ha dichiarato che nello stabilimento vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del DPR 227/2011; pertanto, non sussiste l'obbligo della presentazione di documentazione di impatto acustico ai fini del rilascio dell'AUA;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpa E;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA S.T.E.P. AGRI S.S. (P.IVA. 03824700367) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Mirandola via Motta n.32, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A2 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae

- di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali";*
- di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Mirandola (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
- di STABILIRE che l'efficacia della presente AUA è subordinata all'ottenimento degli appositi titoli edilizi necessari per la realizzazione delle opere in progetto. La mancata realizzazione della suddetta condizione, da comprovarsi mediante idonea documentazione, è causa di decadenza dell'atto;
- di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
- di DARE ATTO inoltre che:
 - sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque

tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
8. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
L'incaricata di Funzione
Dott.ssa Marzia Conventi

Prat. Sinadoc n.6912/26

ALLEGATO A2

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Società Agricola S.T.E.P. AGRI S.S., con sede legale in Via per Concordia n. 30 nel Comune di Mirandola e sede di stabilimento in Via Motta n.32, nel Comune di Mirandola, all'interno di una corte denominata "Podere La Motta", intende ristrutturare un fabbricato denominato "Fabbricato A", prevedendo n. 3 unità immobiliari ad uso residenziale e n.1 destinata alla vendita diretta di prodotti alimentari agricoli. Nel progetto è previsto che venga mantenuto il sedime, la sagoma e la volumetria dell'edificio preesistente.

La zona ove è ubicato il fabbricato non è servita dalla pubblica fognatura, quindi lo scarico delle acque reflue è stato previsto in corpo idrico superficiale, ovvero nel fosso parallelo a Via Mazzone posto a sud del fabbricato per poi confluire nel Canale Dugale Bruino gestito dal Consorzio della Bonifica di Burana.

Le acque reflue originate dal Fabbricato A sono:

1. acque reflue domestiche in quanto provenienti dal metabolismo umano degli abitanti delle unità residenziali e dei lavoratori impiegati nella vendita di prodotti ortofruttilicoli;
2. acque reflue assimilate alle domestiche "per legge", ai sensi dell'art.101, comma 7 del dlgs.152/2006, derivanti all'attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola svolta dall'azienda.

Per quanto concerne le acque reflue domestiche è stato stimato un carico di abitanti equivalenti potenziali (AE) pari a 8.

La linea fognaria proposta per la gestione unitaria delle acque domestiche e di quelle assimilate, prevede la presenza di:

- n. 5 pozzetti separatori di grassi in prossimità delle colonne di scarico delle acque provenienti da bidet, lavabo, doccia, lavapiatti, lavaggi prodotti alimentari agricoli e lavaggi con portagomma. I volumi dei 5 degrassatori vengono determinati in rapporto agli A.E. serviti, ovvero da nord a sud saranno di 120 litri, 200 litri, 120 litri, 120 litri e 400 litri;
- n. 5 fosse biologiche di tipo Imhoff in prossimità delle colonne di scarico delle acque provenienti direttamente dai vasi wc e dai degrassatori. I volumi delle fosse Imhoff vengono determinati in rapporto agli A.E. serviti, ovvero da nord a sud saranno di 500 litri, 800 litri, 500 litri, 300 litri e 1700 litri; n.1 filtro anaerobico che avrà un volume pari a 11 m³;
- la linea prevede anche dei pozzetti di ispezione dopo le fosse Imhoff ed in prossimità del congiungimento di due tratte di tubo aventi differente direzione.
- Infine, a valle del filtro percolatore, previo il passaggio in un ulteriore pozzetto di ispezione, i reflui depurati vengono indirizzati in corpo idrico superficiale.

Le acque meteoriche vengono disperse nell'aria cortiliva tramite pluviali.

Si specifica inoltre che, le acque reflue assimilate alle domestiche, nella porzione di fabbricato definita "zona L" in planimetria, originano dal lavaggio degli ortaggi; nel dettaglio sono generate nella vasca di lavaggio da 500 litri che è previsto venga svuotata 3 volte al giorno per un totale giornaliero di 1.500 litri e dal lavaggio con acqua della zona "celle frigo" per un totale giornaliero di 900 litri. Le suddette acque reflue confluiscono,

in successione, in n. 1 pozzetto degrassatore, in n.1 fossa biologica di tipo Imhoff ed infine nel medesimo filtro anaerobico già descritto in precedenza.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue industriali in acque superficiali:

- parere favorevole in merito agli scarichi, espresso dal Comune di Mirandola con Prot. di invio PEC/6.9 del 2026 ed acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.68809 e 68822 del 15/04/2026;
- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 72832 del 21/04/2026;
- parere favorevole espresso dal Consorzio della Bonifica Burana con Reg. nr.0005960/2026 del 14/04/2026 ed acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.68809 e 68822 del 15/04/2026

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta Società Agricola S.T.E.P. AGRICOLA S.S., per lo stabilimento localizzato in Via Motta 32, comune di Mirandola (MO), è **autorizzato a scaricare le acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali** (scarico S1) con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi "Prot_20-02-2026_0033197_E - Allegato N° 6 - 4_Tav4_rev01_SRL25.35_SCIA_RISTR_SF_KP" ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

Manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti

1. Il lavaggio degli ortaggi deve essere eseguito solo con acqua senza aggiunta di additivi e deve essere finalizzato alla rimozione del terreno residuo presente sugli ortaggi raccolti.
2. I reflui provenienti dalla vasca di lavaggio ortaggi da 500 litri devono essere inviati ad un sedimentatore di adeguato volume (almeno pari a 500 litri) e poi convogliate direttamente in corpo idrico superficiale; qualora le modifiche da realizzare lo richiedano, deve essere presentata specifica domanda di modifica dell'AUA;
3. Le acque di lavaggio pavimenti della "zona L" possono essere gestite con la configurazione fognaria presentata, senza variazioni.
4. Insieme alla comunicazione di "fine lavori" della SCIA, deve essere allegata una planimetria aggiornata del sistema fognario realizzato secondo quanto prescritto.
5. Deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento di tutti i manufatti depurativi: fosse biologiche di tipo Imhoff, pozzetti degrassatori, filtro anaerobico, sedimentatore provvedendo ad effettuare le necessarie manutenzioni periodiche. In particolare, si prescrive che annualmente (almeno 1 volta ogni 12 mesi) vengano effettuati: gli spurghi dei pozzetti degrassatori e delle fosse biologiche di tipo Imhoff, il controlavaggio del letto filtrante e l'aspirazione del fango depositato nel filtro batterico anaerobico e lo svuotamento della vasca di sedimentazione.
6. La documentazione fiscale attestante l'avvenuto svolgimento delle operazioni di manutenzione degli impianti, di cui al punto precedente deve essere conservata e, se richiesto, messa a disposizione degli organi di controllo.

7. Onde evitare eventuali fenomeni di degrado della zona di scarico presso il fosso (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) ed in generale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, in accordo con l'ente gestore dello stesso, deve essere effettuata un'adeguata manutenzione in prossimità del punto di scarico.

Prescrizioni in caso di imprevisti tecnici

8. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae, al Comune ed al Consorzio della Bonifica di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Accessibilità nei punti di prelievo

9. I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione idonei al prelievo di campioni, posti a valle degli impianti di trattamento:
 - devono essere localizzati immediatamente a monte della immissione nel recapito in acque superficiali;
 - devono essere identificati in modo univoco e adeguatamente segnalati;
 - devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
 - devono avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.

Eventuale ulteriore prescrizione connessa alla regolarizzazione delle interferenze dirette con aree o corpi idrici del Demanio consortile di Bonifica e/o del Demanio Idrico Regionale

10. La funzionalità dello scarico è subordinata alla corretta ed adeguata manutenzione del fosso in parola da parte del proprietario/frontista.

Altre prescrizioni

11. L'esercizio nello stabilimento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
12. Devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.

Documenti di riferimento:

- planimetria scarichi

(prot. Arpae n.33197 del 20-02-2026, Prot__20-02-2026_0033197_E - Allegato N° 6 - 4_Tav4_rev01_SRL25.35_SCIA_RISTR_SF_KP)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.